

Il dlgs attuativo della legge Madia rafforza la lotta alla corruzione. Piani entro il 31/1

La trasparenza non pesa più

Meno oneri per le pp.aa., ampliato l'accesso agli atti

DI AMEDEO SCARSELLA
ED EUGENIO PISCINO

Il consiglio dei ministri ha approvato il 20 gennaio, in esame preliminare, undici provvedimenti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 124/2015. Tra di essi figura il decreto legislativo in attuazione della delega contenuta nell'art. 7, della legge Madia, recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza. Il decreto corregge la legge n. 190/2012 e il dlgs n. 33/2013. Nel suo complesso il decreto legislativo è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa. A questo fine, da un lato, il provvedimento normativo si propone di favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a standard internazionali; dall'altro, introduce misure che consentono una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il provvedimento normativo apporta alcune significative modifiche al dlgs n. 33/2013, con i seguenti obiettivi: ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza. Inoltre, è introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle

pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del dlgs n. 33/2013. L'articolo 10 del decreto, introducendo una rilevante misura di semplificazione, prevede la soppressione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, sostituendolo con l'obbligo di inserire alcune informazioni in apposita sezione del Piano di prevenzione della corruzione (Ptpc). Il decreto modifica anche la legge n. 190/2012, apportando novità per gli enti locali, intervenendo, innanzitutto, su una delle cause della scarsa qualità dei Ptpc che è stata individuata dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nella non chiara configurazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti interni alle amministrazioni. Si aumenta il novero dei soggetti interni coinvolti

nell'applicazione delle misure amministrative di prevenzione della corruzione, disciplinando le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all'interno delle amministrazioni. Si prevede che l'organo di indirizzo politico svolga due funzioni (art. 41, c. 1, lett. g): la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e l'adozione del Ptpc, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpc), entro il 31 gennaio di ogni anno. La novella legislativa si propone di intervenire sulla disciplina del Rpc in considerazione della prevista abolizione della figura del segretario comunale contenuta in una delega della stessa legge n. 124/2015, prevedendo che «negli enti locali, il Rpc è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione». La novella prevede, inoltre, il coinvolgimento dell'Oiv nell'ambito della valutazione

delle misure di prevenzione della corruzione introdotte dall'ente, attribuendo a tale organo la verifica della coerenza dei Ptpc con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e la verifica dei contenuti della relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Il decreto, infine, tenta di introdurre elementi di differenziazione nell'applicazione della disciplina prevedendo all'art. 41, c. 1, lett. e), che «le amministrazioni di piccole dimensioni possono aggregarsi per definire in comune il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis».

© Riproduzione riservata

Pagina a cura
DELL'ASSOCIAZIONE
ASFEL E DEL GRUPPO
KIBERNETES

Unioni di 10 mila abitanti per gestire le funzioni

Nuova architettura per gli enti sardi

DI ANTONIO RUZZITTO
E EDOARDO CAPULLI

L'architettura amministrativa del territorio della Sardegna è stata oggetto di un riordino legislativo che prevede la nuova Città metropolitana di Cagliari e l'aumento delle Unioni dei comuni. La riforma è stata approvata dal consiglio regionale della Sardegna il 27 gennaio 2016, con 29 voti a favore e 17 contrari.

I protagonisti della riforma sono i comuni che dovranno associarsi in Unioni di almeno 10.000 abitanti per gestire le funzioni fondamentali. Il numero delle Unioni salirà dalle attuali 34 a circa 50 e ciascuna potrà decidere autonomamente le proprie regole a partire dallo statuto, attraverso gli organi composti dall'assemblea dei sindaci, dal presidente e dalla giunta.

Lo status particolare di Città media spetta ai comuni con più di 30 mila abitanti. Potrebbero diventare Città medie Olbia, Nuoro e Oristano. Possibilità aperta per Carbonia e Iglesias se decidessero di affrontare un percorso di fusione fra comuni. La rete urbana è invece un'Unione



di comuni con al suo interno almeno una Città media, il cui presidente sarà il sindaco della Città media con il maggior numero di abitanti. Nel caso insistessero sul territorio di un'Unione almeno due Città metropolitane, si parlerà di rete metropolitana. Quella di Sassari è allo stato l'unica di quelle previste, e verrebbe incontro alle richieste dei comuni del Nord Sardegna, della città di Sassari e del suo hinterland. I requisiti sono l'aver non meno di 150 mila abitanti e sistemi di trasporto di interesse nazionale.

Il presidente della rete metropolitana sarà con ogni probabilità il sindaco di Sassari. L'unica Città metropolitana della Sardegna sarà quella di Cagliari costituita da 17 comuni per un totale di 450.000 abitanti, con presidente il sindaco di Cagliari. Infine, si ritorna alle quattro province storiche di Sassari, Nuoro e Oristano con l'aggiunta della Provincia del Sud Sardegna, che comprende il territorio della vecchia provincia di Cagliari meno l'area della Città metropolitana. Questi nascono o tornano a essere al momento enti di secondo livello in attesa della cancellazione definitiva dalla carta autonomistica della Sardegna e dalla Costituzione.

© Riproduzione riservata

Si avvicina la scadenza per il rendiconto 2015

Consuntivi al test del Fondo crediti

DI VINCENZO IENARO

Si avvicina la scadenza per la redazione del rendiconto riferito all'esercizio 2015.

Sono tante le cose che gli uffici sono tenuti a verificare entro tale data. Tra questi c'è la necessità di verificare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità che è stato a suo tempo accantonato nel risultato di amministrazione 2014 e nel bilancio di previsione 2015.

Per questa attività è necessario che propedeuticamente:

1) l'ente proceda al riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2015;

2) da questo riaccertamento si determina il volume dei residui da mantenere in bilancio e poi, per ciascuna entrata oggetto di applicazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, si procede a calcolare la media del rapporto tra gli incassi a residui e i residui attivi alla data del 01.01 di ciascuno degli ultimi cinque anni;

3) all'importo dei residui delle risorse da svalutare si applicherà la percentuale di svalutazione utilizzando una delle tre tipologie di calcolo possibili, ovvero: media semplice, media ponderata e media pesata per come illustrato nell'esempio 5 del principio contabile 4/2.

Bisognerà valutare il Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nel rendiconto

2014 e nel bilancio di previsione 2015.

Da questa valutazione si capirà se l'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione è congruo o meno. Nel caso in cui non risultasse congruo, ovvero il Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo è superiore alla quota accantonata nel risultato di amministrazione bisognerà adeguare l'accantonamento utilizzando l'eventuale avanzo libero. Se quest'ultimo non è sufficiente a coprire la quota di Fondo crediti di dubbia esigibilità, oppure non esiste avanzo libero, la parte eccedente deve essere iscritta nella spesa del bilancio di previsione 2016 (art. 187 comma 1 del Testo unico degli enti locali).

Nel caso in cui, invece, l'accantonamento nel risultato di amministrazione è superiore a quello necessario allora si libererà la relativa quota dal risultato di amministrazione.

Per quanto detto è necessario procedere al riaccertamento ordinario dei residui e alla valutazione dei residui attivi eliminati che avevano concorso ad incrementare il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Infatti nel caso in cui vengono eliminati tali residui attivi si può decrementare il Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo per pari importo.

© Riproduzione riservata